

Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

del 4 ottobre 1974 (Stato 6 aprile 2004)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 42^{bis} della Costituzione federale^{1, 2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974³,

decreta:

Art. 1 Principio⁴

¹ Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

² a 4 ...⁵

Art. 2⁶

Art. 2a⁷

Art. 3 Prevenzione di crisi

Nell'ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

Art. 4 Emolumenti

Il Consiglio federale emana disposizioni circa la riscossione di emolumenti adeguati per decisioni e altre prestazioni dell'Amministrazione federale.

RU 1975 65

¹ [CS 1 3; RU 1958 375]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 126 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

³ FF 1974 I 1261

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1983, in vigore dal 1° nov. 1983 (RU 1983 1382 1383, 1984 200; FF 1981 II 663, III 872).

⁵ Abrogati dal n. I della LF del 24 giu. 1983 (RU 1983 1382; FF 1981 II 663, III 872).

⁶ Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

Art. 4a⁸ Mandato di risparmio

¹ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002:

	2004	2005	2006
	in milioni di franchi		
1. Provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale		13,0	28,0
2. Esecuzione delle pene e delle misure	0,5	4,0	4,0
3. Misurazione ufficiale		2,7	4,0
4. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est	62,0	135,0	180,0
5. Altri settori nell'ambito delle relazioni con l'estero	1,4	6,2	12,5
6. Settore «Esercito»	60,0	90,0	240,0
7. Altri settori della difesa nazionale	5,0	10,6	13,0
8. Istruzione, ricerca e tecnologia	33,0	134,0	211,0
9. Promozione dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole	7,0	15,5	17,5
10. Cultura	4,0	7,3	11,5
11. Sport	2,0	5,2	15,2
12. Sanità	6,8	10,1	12,5
13. Prestazioni collettive dell'assicurazione invalidità		41,0	81,0
14. Promozione della costruzione di abitazioni	15,0		
15. Misure d'integrazione degli stranieri		2,5	5,0
16. Costruzione delle strade nazionali		80,0	120,0
17. Manutenzione delle strade nazionali	20,0	25,0	20,0
18. Strade principali	5,0	12,0	18,0
19. Altri contributi vincolati per opere stradali	7,5		
20. Contributi generali a favore delle strade	20,0	20,0	20,0
21. Separazione del traffico, miglioramenti tecnici e conversioni dell'esercizio		15,0	25,0

⁸ Introdotta dal n. I 4 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

	2004	2005	2006
	in milioni di franchi		
22. Conferimenti al Fondo per i grandi progetti ferroviari	50,0	125,0	150,0
23. Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS	15,0	91,0	130,0
24. Trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia			20,0
25. Misure nel settore dei trasporti pubblici ai sensi della legge sui disabili		6,5	10,0
26. Impianti per le acque di scarico e per lo smaltimento dei rifiuti		26,0	39,0
27. Diverse misure nel settore ambientale	6,0	14,6	19,0
28. Agricoltura	10,0	60,0	103,0
29. Economia forestale	10,0	12,0	17,0
30. Programma SvizzeraEnergia	5,0	10,0	10,0
31. Prestiti alla Società svizzera di credito alberghiero	10,0	14,0	16,0
32. Promozione della piazza economica e delle esportazioni		3,0	5,0
33. Personale	132,5	186,5	382,1
34. Costruzioni civili	50,0	80,0	80,0
35. Pubblicazioni e relazioni pubbliche	6,0	9,0	20,0
36. Provvedimenti diversi concernenti l'amministrazione generale	32,7	41,8	50,5
37. Compiti funzionali dell'UFPAP	1,0	4,0	6,0
38. Istruzione di volo impartita a terzi (integrazione nel DDPS)	4,0	3,0	3,0

² Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, proporre spostamenti di crediti tra le categorie di spesa toccate dalle misure di sgravio, purché questi spostamenti non comportino riduzioni dei tagli previsti.

³ Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra i tagli previsti nel capoverso 1 numero 6, purché non venga superato il limite di spesa di 15,938 miliardi per gli anni 2004–2007.

⁴ Nell'ambito del preventivo i contributi di cui al capoverso 1 numero 22 sono accreditati al Fondo per i grandi progetti ferroviari sino al 2009.

⁵ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 5 Entrata in vigore

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.